



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente “Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti vitali trasmissibili)”.

Testo DDL

Art. 1

Istituzione del Fondo per le spese urgenti di protezione civile. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 9 del 2020

1. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2020 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti vitali trasmissibili), le parole: “come sostituito dall'articolo 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile)” sono soppresse.

Art. 2

Funzioni della Direzione generale della protezione civile. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2020

1. All'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole “è l'autorità” sono sostituite dalle seguenti: “è autorità”;
- b) al comma 3:
 - 1) alla lettera b), dopo la parola “regionale” sono inserite le seguenti “integrata (SORI)” e le parole “, il coordinamento dell'attività di lotta agli incendi boschivi” sono soppresse;
 - 2) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: “b-bis) la sala operativa unificata permanente (SOUP), che assicura il coordinamento delle strutture antincendio regionali con quelle statali nel periodo a rischio di incendio boschivo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353” (Legge-quadro in materia di incendi boschivi);
- c) al comma 4, lettera a), dopo la parola “civile” sono inserite le seguenti: “mediante apposito atto convenzionale”.

Art. 3

Emergenze di rilievo regionale. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 1989

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), come modificato dall'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2020, dopo la parola “straordinari” sono inserite le seguenti: “, ferme restando le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 4

Disposizioni per il potenziamento del sistema sanitario e della protezione civile. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2020

1. All'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

- 1) le parole “senza necessità di” sono sostituite dalle seguenti: “previa acquisizione del”;
- 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “. Si prescinde dal nullaosta per il personale proveniente dal Sistema Regione”;

b) il comma 5 è abrogato.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).